

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 19 dicembre 2005

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCL) dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, del 8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004 e del 29 settembre 2005¹ sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 10 Salari minimi²

¹ Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:

I	Collaboratori senza apprendistato professionale	3182.–
	Se il collaboratore non presta un lavoro qualificato secondo la cifra 2, si può pattuire un salario minimo inferiore del 10 % se l'azienda è sita in una regione che necessita di promozione ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM, RS 901.1, allegato).	
II	Collaboratori con apprendistato professionale o formazione equivalente	3596.–
III	Collaboratori con formazione professionale superiore o particolare responsabilità o molti anni d'esperienza professionale	
	a) Apprendistato con 7 anni d'esperienza professionale (compreso il periodo di formazione)	3920.–
	b) Apprendistato con 10 anni d'esperienza professionale (compreso il periodo di formazione)	4323.–

¹ FF 1998 4400–4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2005 131 5107–5110
² Valevole dal 1° gennaio 2006 rispettivamente dall'estate 2006

- c) Quadri che gestiscono regolarmente almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale).
 Un quadro gestisce un collaboratore quando
- gli assegna il lavoro,
 - sorveglia il suo lavoro,
 - giudica il suo lavoro,
 - è l'interlocutore
 - ed è il superiore gerarchico
- 4323.-

- d) Esame professionale ai sensi dell'articolo 27 lettera a) LFP 4500.-

IV Quadri ai quali é regolarmente sottoposto un numero di collaboratori giusta la lettera c) o esame professionale superiore secondo l'articolo 27 lettera a) LFP

- a) - Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c)
 - funzione di quadro equivalente 5404.-

- b) - Esame professionale superiore giusta l'articolo 27 lettera a) LFP
 - Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c) da almeno 5 anni
 - funzione di quadro o formazione equivalente 6515.-

- c) Numero di collaboratori sottoposti giusta le lettere a) e b):
- | | |
|--------------------------------------|---|
| Settore cucina | 4 |
| Settore servizio | 6 |
| Settore hall/réception | 3 |
| Settore economia domestica aziendale | 6 |
| Altri settori | 3 |

- d) Salari giusta le lettere IV a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore.

² Per attività professionale qualificata di cui al cifra 1 categoria I si intende una regolare attività o funzione in un settore o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti, o che non si può qualificare come lavoro subalterno.

Nel settore cucina rientra in tale definizione l'impiego di collaboratori senza formazione professionale per la preparazione e la produzione di pietanze in settori parziali, che di regola rientrano nelle competenze di un cuoco o di un pasticciere.

In tale definizione rientra anche l'attività nel settore servizio.

³ Per i dipendenti senza formazione del settore servizio si può pattuire per l'anno 2002, per un periodo d'introduzione della durata massima di 6 mesi, un salario minimo inferiore del 10 % al massimo, per l'anno 2003³ un salario minimo inferiore del 5 % al massimo rispetto alla cifra 1 categoria I, a condizione che l'accordo avvenga per iscritto sotto forma di contratto di lavoro individuale.

³ valido anche negli anni 2004, 2005 e 2006

Se, in precedenza, il collaboratore non ha mai lavorato nell'industria alberghiera e della ristorazione e se non svolge alcun lavoro qualificato, il salario minimo nell'anno 2002 può essere pattuito applicando una riduzione massima del 10 % per i primi 6 mesi, nell'anno 2003⁴ una riduzione massima del 5 %.

Fino al compimento del 17° anno d'età, il salario minimo secondo cifra 1 categoria I può essere pattuito con una riduzione del 20 % al massimo.

Le riduzioni del salario minimo non sono cumulabili.

⁴ Determinante per l'attribuzione ad una determinata categoria è l'effettivo settore di responsabilità, rispettivamente la qualifica professionale e non la semplice definizione del genere di attività svolta.

⁵ In caso di contestazione, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore ad una categoria, così come il riconoscimento di una formazione professionale o di una funzione.

Art. 11 Salario minimo per praticanti

¹ Praticanti di scuole professionali alberghiere domiciliate in Svizzera che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto ad un salario mensile lordo di almeno 2050 franchi, dal 1° gennaio 2006 o stagione d'estate 2006 2075 franchi.

² I contributi che l'azienda versa alla scuola professionale non costituiscono parte integrante del suddetto salario minimo.

³ Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2006 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

19 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ valido anche negli anni 2004, 2005 e 2006